

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 189/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n.16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000)», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 187 del 23 giugno 2023;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 12 luglio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 luglio 2023;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:  
al comma 2, dell'articolo 1 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 6/2007), si propone di sostituire le parole "sentiti gli enti di gestione" con le parole "di intesa con gli enti di gestione".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 6/2007), al comma 1 nel riconoscere la competenza della gestione dei siti Natura 2000 delle Marche in capo ai soggetti gestori di tali siti (Unioni montane, Province, enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali), fa salvi i casi previsti al successivo comma 3 bis introdotto con la presente legge di modifica nei termini appresso riportati.

Allorché la gestione dei siti, come prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera b), comprende anche l'effettuazione della valutazione di incidenza nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle procedure di VIA e di VAS, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 2, della presente legge si prevede una riallocazione di competenze in capo alla Regione in ordine alla Valutazione di Incidenza (attualmente attribuita agli enti gestori dei siti Natura 2000), limitatamente ai piani e ai programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica.

La presente proposta di legge ha carattere ordinamentale e come tale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né oneri organizzativi.

Le attività disciplinate, infatti, rientrano tra quelle già effettuate sin da prima dell'entrata in vigore della l.r. 6/2007 dalla struttura regionale competente per materia, che è dunque dotata, anche in ragione di tale pregressa esperienza, delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura (come richiesto dalle Linee guida nazionali in materia).

Dal punto di vista organizzativo, per i piani e programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica, le competenze in materia di rilascio della Valutazione di incidenza saranno svolte dalla struttura regionale di riferimento che dispone di un recente potenziamento dell'organico e che già ora, con la vigente legislazione, provvede al coordinamento e al monitoraggio del corretto esercizio della funzione diretta al rilascio della valutazione di incidenza da parte degli enti gestori, mediante controllo degli atti da inserire nella piattaforma digitale regionale.

Tali attività di coordinamento e monitoraggio verranno dunque sostituite dalla diretta gestione delle procedure volte al rilascio della valutazione di incidenza con sostanziale equivalente impegno da parte della struttura regionale competente.

### Scheda di Analisi tecnico normativa

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La presente proposta di legge innova le disposizioni regionali relative alle funzioni concernenti la redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza (VINCA) di piani e programmi assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) regionale, come disciplinate all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7; 5 agosto 1992, n. 34; 28 ottobre 1999, n. 28; 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000).</p> <p>La proposta è volta a riallocare presso l'amministrazione regionale competente per la VAS le suddette funzioni, attualmente in capo agli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi del richiamato articolo 24, comma 3, della l.r. 6/2007.</p> <p>In materia si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzione ONU sulla diversità biologica del 1992, ratificata con legge 124/1994;</li> <li>- direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "direttiva Habitat"). Si evidenzia che l'articolo 6 della direttiva svolge una funzione fondamentale per la gestione dei siti della rete Natura 2000 in quanto, in un'ottica di integrazione, indica le attività necessarie per tutelare gli interessi di conservazione della natura dei siti. Più in particolare, la Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva medesima;</li> <li>- direttiva <a href="#">2009/147/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</li> </ul> <p>La proposta in oggetto non appare in contrasto con il diritto sovranazionale citato.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento appare coerente con la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni che l'assetto costituzionale delinea all'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>Al riguardo occorre evidenziare che l'articolo 9 della Costituzione, come recentemente innovato, individua l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, come oggetto di specifica tutela.</p> <p>La materia ambientale è ascrivita alla competenza esclusiva statale, nel rispetto della quale possono essere esercitate le funzioni legislative</p>

	<p>regionali.</p> <p>Quanto alle fonti normative statali, si richiamano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla Valutazione di incidenza;</li> <li>- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'<a href="#">articolo 5 del decreto n. 357 del 1997</a>;</li> <li>- il d.m. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);</li> <li>- art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);</li> <li>- art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).</li> </ul> <p>Si evidenziano inoltre le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2019, Serie generale n. 303).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta legislativa non appare incompatibile con l'articolo 5, comma 2, dello Statuto regionale, ai sensi del quale la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future.</p> <p>Secondo la disposizione statutaria sopra richiamata, inoltre, la Regione salvaguarda il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali, affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.</p> <p>Il riassetto delle funzioni descritte non appare incompatibile, per quanto riguarda le autonomie locali, con l'articolo 36 dello Statuto regionale (rubricato "Sistema regionale delle autonomie locali").</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta di legge incide sull'articolo 24 della l.r. 6/2007 (rubricato "Gestione dei siti"), apportando una modifica al comma 3, lettera b), ed aggiungendo il comma 3 bis.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione</b></p>	<p>Tenuto conto del contenuto della proposta, non appaiono utilizzabili strumenti ulteriori di semplificazione normativa.</p>

---

<b>normativa</b>	
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Allo stato attuale non risultano all'esame del Consiglio - Assemblea legislativa regionale proposte di legge in materia analoga.